



---

COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO

# REGOLAMENTO

**PER LA DISCIPLINA DELLE  
CONCESSIONI DI AREE  
PUBBLICHE CONCESSE AL  
PUBBLICO PER SPETTACOLI  
VIAGGIANTI E VENDITORI  
AMBULANTI**

APPROVATO CON DCC N° 6 DEL 16/03/1984

MODIFICATO CON DGC N° 105 DEL 19/05/1984



# COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO

PROVINCIA DI UDINE

Codice Fiscale: 80004750305

Partita IVA: .....

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI DI AREE PUBBLICHE CONCESSE AL PUBBLICO PER SPETTACOLI VIAGGIANTI E VENDITORI AMBULANTI

### Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Le concessioni di suolo pubblico concesso al pubblico per la installazione di parchi di divertimento, circhi; le aree all'uso destinate sono disciplinate dalla legge 18.03.1968 N° 337, e dal presente Regolamento.

## T I T O L O 1°

### Art. 2 - PARCHI DI DIVERTIMENTO

Gli esercenti che intendono partecipare ai parchi di divertimento in occasione di Sagre o Fiere, devono presentare domanda al Sindaco, su carta legale intestata, entro il 40° giorno precedente l'inizio delle singole manifestazioni.

### Art. 3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Sulla domanda in competente carta legale, intesa ad ottenere l'area per l'installazione delle singole attrazioni dovrà essere chiaramente indicato:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e residenza del richiedente, se persona fisica, denominazione, ragione sociale o ditta, domicilio fiscale per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
- b) codice fiscale;
- c) termine esatto dell'attrazione cui si riferisce, incluso nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge. Le rotonde tiri vari dovranno specificare il tipo di gioco;
- d) misure esatte d'ingombro delle attrazioni, comprese sporgenze, pedane, pensili.

### Art. 4 - RILASCIO DELLE CONCESSIONI

Le concessioni d'uso di suolo pubblico per le installazioni di circhi, delle attività di spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento sono rilasciate dal Sindaco o da un suo delegato, sentita una Commissione costituita da tre Consiglieri Comunali.

### Art. 5 - GESTIONE DELLE ATTRAZIONI

L'assegnatario deve gestire direttamente l'impianto per il quale ha ottenuto la concessione. Sono vietati ogni forma di subaffitto o di subconcessione dell'area o dell'impianto. In caso di accertata infrazione la concessione sarà revocata ed il trasgressore sarà escluso da ogni futura assegnazione.



# COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO

PROVINCIA DI UDINE

Codice Fiscale: 80004750305

Partita IVA: .....

## Art. 6 -

In caso di decesso del titolare dell'attrazione, o di cessazione definitiva dell'attività, i requisiti preferenziali attribuiti al dante causa vengono riconosciuti ai familiari conviventi e coadiuvanti, per tutto il tempo in cui l'attrazione resta di proprietà e viene dagli stessi gestita.

## Art. 7 - SOSTITUZIONE DELL'ATTRAZIONE

La sostituzione temporanea dell'attrazione con altra similare di proprietà di terzi, è consentita solo in caso di accertata forza maggiore. La nuova attrazione deve comunque essere gestita direttamente dal concessionario.

## Art. 8 - CONSERVAZIONE DELL'ANZIANITA'

Qualora il beneficiario della concessione non possa essere presente nel parco, per giustificati motivi ritenuti validi dalla Amministrazione Comunale, conserva l'anzianità acquisita.

## Art. 9 - CAROVANE DI ABITAZIONE E CARRIAGGI

La sistemazione delle carovane di abitazione e dei carriaggi avviene nelle località stabilite dall'Amministrazione Comunale.

## Art. 10 - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione all'esercizio dell'attività, fa carico esclusivamente e totalmente al concessionario.

## Art. 11 - OBBLIGHI PER I CONCESSIONARI

I concessionari hanno l'obbligo:

- a) di attivare l'attrazione nell'area assegnata;
- b) di ottemperare immediatamente alle prescrizioni, anche verbalmente impartite dagli organi di vigilanza, con particolare riguardo alle sistemazioni di attrazioni, materiali e veicoli nell'ambito del parco e nel rispetto dello spazio assegnato, nonché all'uso di impianti di diffusione sonora;
- c) di provvedere alla costante pulizia dell'area assegnata e della fascia circostante.

## Art. 12 - DIVIETI PER I CONCESSIONARI

E' fatto divieto ai concessionari:

- a) di occupare l'area adibita a parco divertimenti senza avere prima interpellato l'addetto alla sistemazione dell'Amministrazione C.le per l'inizio delle operazioni di installazione;
- b) di far uso di apparecchi sonori nei periodi non consentiti;
- c) di arrecare danni a beni di proprietà comunale; eventuali danneggiamenti comporteranno la rimessa in pristino di ufficio a tutte spese del responsabile e l'immediata revoca della concessione.



# COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO

PROVINCIA DI UDINE

Codice Fiscale: 80004750305

Partita IVA: .....

## Art. 13 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

Oltre che nei casi previsti dagli art. 5 e 12 del presente Regolamento, la concessione sarà revocata quando l'attività, nonostante i richiami e le diffide, non venga svolta nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e quando si riscontrino ripetute violazioni al presente Regolamento.

## Art. 14 - SANZIONI

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscano reato previsto dal Codice Penale, sono accertate e punite ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di violazioni dei regolamenti comunali.

## T I T O L O 2°

### Art. 15 - CIRCHI

Gli esercenti che intendono ottenere la concessione di suolo pubblico, nelle aree all'uopo destinate per l'installazione di complessi circensi, devono presentare domanda al Sindaco su carta legale, almeno un mese prima della data indicata per la effettuazione degli spettacoli con un anticipo non superiore ad un anno.

Nell'istanza dovranno essere indicati: ragione sociale, sede e codice fiscale, generalità del legale rappresentante, indicazione della categoria ed estremi dell'autorizzazione ministeriale.

In caso di più richieste concomitanti, sarà tenuto conto del loro ordine cronologico di presentazione, nei termini previsti dal 1° comma del presente articolo.

Tra la fine degli spettacoli di una manifestazione successiva deve trascorrere un intervallo di tempo di almeno 60 giorni, salvo eventuali deroghe che potranno essere autorizzate, sentito il parere dell'Associazione di categoria.

## T I T O L O 3°

### Art. 16 - RINVIO A DISPOSIZIONE DI LEGGE *art. 6 P.T.U.L.S.*

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 18.03.68 n° 337, nel T.U. delle leggi di P.S. e relativo regolamento e nelle altre leggi che disciplinano la materia dello spettacolo viaggiante, circhi e parchi di divertimento, comprese quelle in materia di prevenzione incendi e di tutela dei diritti d'autore, nonché quelle contenute nei regolamenti locali in quanto applicabili.

### Art. 17 - ELENCO AREE COMUNALI DISPONIBILI PER LE INSTALLAZIONI DI CIRCHI, DELLE ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE E DEI PARCHI DI DIVERIMENTO

- a) aree pubbliche adiacenti a Piazza Divisione Julia;
- b) aree pubbliche adiacenti al campo sportivo di via dei Pini.